



Allegato n. 7
Schema di contratto per
Servizio di allestimento ad Aquatherm Moscow

- Tra Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
(qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE")
con sede legale in Corso Regio Parco n. 27, TORINO (Italia), P.IVA n. 09489220013,
rappresentato dal Direttore Generale Giuliano Lengo
- e la società
(qui di seguito denominato "Appaltatore" e, unitamente a CEIPIEMONTE, collettivamente
denominati "Parti")
con sede legale in in provincia di, in Via
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
dal, n. REA, con Codice Fiscale/P.IVA
legalmente rappresentata dal legale rappresentante sig.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio (qui di seguito denominato "Servizio") di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto (comprensivo dei disegni di progetto) ed in generale al bando di gara e relativi allegati, come integrati e specificati dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. Il Servizio é rappresentato principalmente dall'adattamento esecutivo dei progetti allegati e dalla progettazione esecutiva, realizzazione, noleggio, trasporto, montaggio, smontaggio degli stand (il tutto qui di seguito denominato "Allestimento") per la partecipazione, organizzata da CEIPIEMONTE di numerosi soggetti espositori, aziende piemontesi ed enti locali (qui di seguito denominati "Espositori"), alla manifestazione **AQUATHERM MOSCOW, che si terrà a Mosca dal 6 al 9 febbraio 2018** (qui di seguito denominata "Manifestazione").

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELL'ALLESTIMENTO

- 2.1 L'Allestimento deve avere le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n. 8), salve le indicazioni, i dettagli costruttivi, le varianti che CEIPIEMONTE si riserva di ordinare in corso di progettazione esecutiva ed in corso d'opera, le quali, anche in deroga all'art. 1661, I e II comma, c.c., non daranno luogo in nessun caso ad incrementi del prezzo.
- 2.2 L'Allestimento dovrà essere adatto ad ospitare gli Espositori in stand individuali di diverse metrature, a seconda delle diverse esigenze, e dovrà garantire un'agevole fruizione dello spazio da parte degli Espositori: gli spazi ad essi destinati dovranno essere omogenei e garantire a ciascun Espositore una postazione che consenta lo svolgimento dell'attività promozionale da parte di almeno due operatori.
- 2.3 L'Allestimento dovrà assicurare un'immagine elegante ed innovativa degli Espositori, in relazione alle caratteristiche specifiche della Manifestazione, comunicando un forte coordinamento ed un'immediata identità del Piemonte.
- 2.4 Il risultato dovrà quindi essere un'immagine coordinata ed omogenea dell'Allestimento, che ne consenta l'immediata identificazione a distanza. L'Allestimento deve risultare essenziale, funzionale ed accurato e, nel contempo, sobrio ed elegante, con colori che consentano la massima visibilità dei prodotti esposti.
- 2.5 L'Allestimento dovrà essere realizzato in maniera modulare, così da permettere il riutilizzo o l'adattamento a diverse situazioni di spazio espositivo ed esigenze operative di CEIPIEMONTE.



- 2.6 Le **varianti** richieste dall'Appaltatore saranno **soggette all'approvazione scritta** di CEIPIEMONTE.
- 2.7 L'Allestimento si intende comprensivo di elementi di arredo, attrezzature tecniche, supporti ed elementi grafici in grado di rispondere pienamente alle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 8).
- 2.8 L'Allestimento dovrà essere consegnato a CEIPIEMONTE perfettamente funzionante ed agibile; sono pertanto da intendersi comprese tutte le necessarie opere di rifinitura e dettaglio.
- 2.9 La progettazione e la realizzazione degli stand deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento della Manifestazione (verificare bene le disposizioni inerenti altezze massime consentite, appendimenti, ecc.).
- 2.10 Per la realizzazione dell'Allestimento dovrà essere utilizzato materiale di buona qualità certificati e/o omologati secondo la normativa vigente. L'Allestimento dovrà essere caratterizzato da un ottimo livello d'illuminazione, che garantisca la migliore presentazione dei prodotti esposti: dovrà pertanto essere previsto un numero adeguato di fari sui fronti ed anche luci direzionali concentrate, par e sagomatori.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore è tenuto alle seguenti prestazioni ed adempimenti, nel rispetto dei termini stabiliti dal calendario dell'ente fieristico della Manifestazione, che sarà reso noto a seguito dell'aggiudicazione:

- 3.1 entro sette giorni dall'aggiudicazione, elaborazione e consegna a CEIPIEMONTE, su idonei supporti in conformità ad eventuali richieste di CEIPIEMONTE, dell'adattamento esecutivo dei progetti di allestimento della Manifestazione (qui di seguito "Progetti Esecutivi"), elaborati in base alle caratteristiche tecniche degli elementi e dei materiali proposti dall'Appaltatore, nel pieno rispetto delle indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, inclusi i disegni di progetto, ed in generale dei documenti di cui all'art. 1. I Progetti Esecutivi dovranno essere quotati in ogni parte e conformi alle previsioni di cui all'art. 2.1, completi in tutte le parti (strutture, pavimentazioni, pareti, impianti elettrici, elementi espositivi, arredi, grafiche ecc.) e comprensivi degli elementi di dettaglio e degli schemi degli impianti (in particolare elettrico), a firma di un professionista abilitato;
- 3.2 impegno ad ottenere l'approvazione da parte di CEIPIEMONTE dei Progetti Esecutivi come presentati, ovvero previa realizzazione delle modifiche richieste da CEIPIEMONTE stesso;
- 3.3 sviluppo del progetto grafico dell'Allestimento della Manifestazione (compreso inserimento testi, loghi ed immagini), sulla base di indicazioni che CEIPIEMONTE fornirà all'Appaltatore. Sarà cura di CEIPIEMONTE predisporre un calendario di presentazione dei pannelli che l'Appaltatore sarà tenuto a rispettare ed a eseguire ogni adattamento richiesto da CEIPIEMONTE fino ad approvazione finale da parte di quest'ultimo;
- 3.4 consegna, non oltre quindici giorni prima dell'inizio della Manifestazione, delle prove di stampa degli elementi grafici, che CEIPIEMONTE si riserva di approvare come presentate o previa modifiche che l'Appaltatore si impegna ad eseguire;
- 3.5 presentazione del Progetto Esecutivo approvato da CEIPIEMONTE, ai sensi dell'art. 3.2, all'ufficio tecnico dell'ente fieristico di competenza, entro i termini stabiliti da quest'ultimo per ottenere l'approvazione **scritta** sia del Progetto Esecutivo, sia dei materiali utilizzati; l'Appaltatore si impegna ad apportare in tempo utile, d'accordo con CEIPIEMONTE, le eventuali modifiche che si rendano necessarie a tal fine;
- 3.6 produzione, **entro il termine fissato dall'ente fieristico**, a cura e spese dell'Appaltatore, di tutta la documentazione richiesta dall'ente fieristico stesso: Progetto Esecutivo (piantine quotate indicanti viste dal basso, dall'alto e in 3D e conformi alle regole tecniche dell'Ente



- Fieristico), attestati di ignifugazione per tutti i materiali utilizzati senza i quali lo stand non potrà ottenere l'approvazione alla costruzione, schema degli impianti elettrici, schema del posizionamento dei collegamenti telefonici, fax ed internet, calcoli statici e quant'altro senza il quale lo stand non potrà ottenere l'approvazione alla costruzione, versamento di eventuali cauzioni e, in generale, richiesta, a cura e spese dell'Appaltatore, all'ente fieristico delle autorizzazioni necessarie - attraverso apposita modulistica - per procedere alla prestazione del Servizio nei termini e con le modalità previste dal presente contratto. Si ricorda in particolare che la classificazione dei materiali e le modalità di utilizzo devono rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza dell'ente fieristico (per tutte le informazioni necessarie l'Appaltatore potrà consultare il sito Internet dell'ente fieristico);
- 3.7 impegno a predisporre, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della Manifestazione, salvo diversi accordi con CEIPIEMONTE, il pre-montaggio di una porzione caratteristica dell'Allestimento per permettere a CEIPIEMONTE di richiedere adattamenti rispetto al Progetto di massima. Il pre-allestimento dovrà essere realizzato, a cura e spese dell'Appaltatore, presso un'ideale sede da egli stesso individuata, ad una distanza non superiore a 150 km dalla sede di CEIPIEMONTE;
 - 3.8 assunzione a proprio carico dei costi relativi a tutto il personale necessario per l'esecuzione dell'Allestimento; personale che dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento durante tutte le fasi di esecuzione del Servizio;
 - 3.9 assunzione di tutti gli oneri relativi alla copertura assicurativa con riferimento sia alla responsabilità verso terzi, sia verso i propri dipendenti. L'Appaltatore dovrà adottare, nella prestazione del Servizio, tutti i procedimenti e le cautele obbligatori per legge e comunque opportuni per garantire l'incolumità del proprio personale, a prescindere dal titolo della collaborazione, e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati, in particolare per quanto attiene alla stabilità delle strutture e alla sicurezza degli Allestimenti durante l'intero svolgimento della Manifestazione. In particolare CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Appaltatore, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato e per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle norme ad essi applicabili, anche con riferimento al luogo di prestazione del Servizio;
 - 3.10 fornitura dei D.P.I. necessari (casco e scarpe) al personale di CEIPIEMONTE presente alla Manifestazione attestata da relativa ricevuta di avvenuta consegna;
 - 3.11 compilazione della modulistica predisposta dall'ente fieristico della Manifestazione per la richiesta di allacciamenti telefono, fax, internet, fornitura elettrica, ecc. I costi corrispondenti saranno corrisposti direttamente da CEIPIEMONTE agli enti fieristici;
 - 3.12 fornitura a noleggio, trasporto (inclusa movimentazione all'interno delle fiere con adeguati mezzi di sollevamento meccanico), montaggio, smontaggio e manutenzione (inclusa pulizia dentro gli stand e dei corridoi prospicienti), prima, durante e dopo la Manifestazione, dell'Allestimento, inclusi tutti gli elementi indicati nei Progetti Esecutivi, incluse strutture espositive, arredi ed attrezzature tecniche, oltre che la realizzazione della grafica pareti e arredi prevista tramite adattamento file open messi a disposizione da CEIPIEMONTE, relativa stampa e montaggio e realizzazione di tutte le attività connesse, inclusa assistenza prima, durante (quotidiana) e dopo il periodo espositivo, al funzionamento dell'impianto elettrico, laptop, stampanti, cornici digitali e fax, videowall, comprese le opere di finitura e completamento. Tutti gli oneri e i rischi connessi alle suddette attività, in particolare al facchinaggio e al trasporto dell'Allestimento, compresa la tratta dai piazzali di stazionamento mezzi ai padiglioni interni, alla richiesta e al pagamento delle relative tessere per l'ingresso nominali e corredate di fotografia prima, durante e dopo la Manifestazione (ottenibili attraverso l'area riservata all'Appaltatore sul sito del Salone) sono da intendersi a carico dell'Appaltatore;



- 3.13 noleggio estintori in numero adeguato e rispondenza a tutta la normativa in fatto di sicurezza in ambito espositivo;
- 3.14 rispetto del regolamento generale della Manifestazione, del regolamento tecnico dell'ente fieristico e di qualunque altra norma applicabile alla prestazione del Servizio, sostenendone tutti i relativi oneri; l'Appaltatore è inoltre tenuto a visionare ed attenersi a tutte le prescrizioni, linee guida e regolamenti tecnici pubblicati dall'ente fiera, nonché ad aggiornarsi su eventuali indicazioni/modifiche di regolamento pubblicate successivamente fino alla data di consegna dello stand;
- 3.15 impegno ad agire in buona fede e con diligenza nell'esecuzione del presente contratto, nonché nei rapporti diretti che eventualmente si instaurino con gli Espositori e, in particolare, ad adempiere fedelmente alle obbligazioni derivanti dai contratti con essi conclusi. Per il denegato caso di inadempimento, l'Appaltatore si impegna nei confronti degli Espositori, assumendone contrattualmente l'obbligazione, a rinunciare al corrispettivo relativo ai servizi non resi o resi in maniera difforme da quella convenuta (es. in caso di mancata fornitura di arredi oppure di fornitura di arredi di pregio inferiore, o comunque difformi da quelli offerti in sede di gara, oppure da quelli ordinati dagli Espositori), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La violazione del predetto obbligo comporta l'applicazione della penale di cui agli artt. 9.1 - 9.2 per ciascun Espositore insoddisfatto;
- 3.16 verifica con l'ente fieristico dell'avvenuta redazione e successiva sottoscrizione del documento di valutazione dei rischi interferenziali, con impegno a rispettarlo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
- 3.17 impegno ad accettare, sottoscrivere e rispettare il **DUVRI** che sarà redatto da CEIPIEMONTE per la Manifestazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
- 3.18 autorizzazione in capo a CEIPIEMONTE di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del Servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Bando digara e offerti, rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 4 – MONTAGGIO, SMONTAGGIO E ALTRI SERVIZI

- 4.1 L'Appaltatore dovrà incaricare, a sua cura e spese, secondo le regole e le modalità indicate dagli Organizzatori della Manifestazione, un Coordinatore di prevenzione infortuni sul lavoro, sicurezza e protezione salute, secondo la normativa vigente nel paese di svolgimento della manifestazione, per i periodi di montaggio e smontaggio stand.
L'Appaltatore dovrà altresì:
 - effettuare obbligatoriamente una constatazione stato/condizioni superficie da allestire (contraddittorio) in ingresso e in uscita. Organizzata all'atto della presa di possesso dello spazio, cautela l'espositore da eventuali danni riscontrati in seguito allo smantellamento degli allestimenti. All'arrivo sul posto l'Appaltatore dovrà contattare il Supporto Espositori per la constatazione in ingresso. Non riceverà autorizzazione a scaricare i materiali senza tale constatazione. Alla partenza l'Appaltatore dovrà nuovamente contattare il Supporto Espositori per la constatazione in uscita. In caso di non conformità delle condizioni della superficie l'Appaltatore sarà passibile di penali forfettarie in base ai regolamenti della Manifestazione;
 - far indossare obbligatoriamente le scarpe di sicurezza a tutti i componenti della sua squadra di lavoro e far esibire a ciascuno un elemento distintivo (gialla o arancione, con il nome della società) per poter accedere al sito espositivo durante il montaggio e lo smontaggio dell'allestimento.
- 4.2 L'Appaltatore si impegna a propria cura e spese al montaggio dell'Allestimento con i relativi estintori, impianti elettrici e collegamenti informatici e audiovisivi eseguiti a regola



- d'arte e secondo le prescrizioni dell'ente fieristico e della normativa vigente anche in ordine alla sicurezza dei lavoratori. Prevedere, una volta ultimata la pavimentazione, la protezione della stessa durante tutto il periodo di montaggio, con un rivestimento in fogli di plastica di idoneo spessore da togliere soltanto a lavori ultimati per la pulizia finale.
- 4.3 L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a richiedere all'ente fieristico della Manifestazione le autorizzazioni necessarie per procedere alla realizzazione dell'Allestimento, gli allacciamenti elettrici ed i collegamenti internet, distribuiti in più punti in base al Progetto Esecutivo; egli si impegna altresì a realizzare l'intero impianto elettrico ed i collegamenti internet a propria cura e spese, provvedendo pertanto agli allacciamenti, ai collegamenti, alla fornitura di quadri elettrici, interruttori, prese, relativi adattatori alle prese europee, cavi, scatole di derivazione e quanto altro necessario al completamento di tutti i lavori ed al loro perfetto funzionamento.
- 4.4 L'Appaltatore dovrà garantire il perfetto montaggio delle dotazioni tecniche e provvedere all'assistenza tecnica durante lo svolgimento della Manifestazione.
- 4.5 La costruzione dell'Allestimento dovrà avvenire **nel rispetto dei termini e degli orari stabiliti dal calendario dell'ente fieristico della Manifestazione**, che sarà trasmesso all'Appaltatore in tempi utili per adempiere alla prestazione del Servizio.
- 4.6 La consegna dell'Allestimento a CEIPIEMONTE, realizzato a regola d'arte ed in conformità a tutte le previsioni di cui all'art. 2.1, dovrà essere effettuata, **entro le ore 09:30** del giorno antecedente l'inizio della Manifestazione, per consentire agli Espositori di sistemare i loro prodotti.
- 4.7 Sino alle ore **14:00 del giorno di inaugurazione** della Manifestazione, dovrà rimanere presso l'Allestimento il Responsabile del Servizio nominato dall'Appaltatore (di cui all'art. 12) in grado di intervenire immediatamente e **risolvere eventuali problematiche** che potranno scaturire al momento dell'avvio della Manifestazione stessa.
- 4.8 Per tutta la durata della Manifestazione dovranno essere reperibili per interventi **urgenti** e immediati, entro **un quarto d'ora** dalla chiamata di CEIPIEMONTE, almeno uno/due tecnici qualificati in grado di garantire l'interlocuzione anche tecnica in lingua inglese, oltre che italiana, per qualsiasi tipo di intervento (elettrico, elettronico, audiovisivo, strutturale, ecc.).
- 4.9 All'inizio della Manifestazione, l'Allestimento ed i servizi tecnici dovranno risultare completi, perfettamente funzionanti, puliti ed in ordine, e così dovranno essere mantenuti per l'intero svolgimento della Manifestazione; l'Appaltatore dovrà provvedere alla pulizia giornaliera dell'Allestimento, oltre a lasciare presso lo stesso una dotazione di attrezzi e prodotti per pulizia (prodotti per pulitura vetri, stracci, scopa, paletta, secchio e mocio), in modo da consentire al personale di CEIPIEMONTE di far fronte a imprevisti.
- 4.10 Eventuali modifiche dell'Allestimento che dovessero necessariamente essere apportate in corso d'opera per la buona riuscita dell'Allestimento e/o per soddisfare le specifiche esigenze degli Espositori dovranno essere concordate con CEIPIEMONTE. In nessun caso comunque dette variazioni potranno in alcun modo incrementare il prezzo contrattuale né dar luogo a compensi ed indennizzi di qualunque genere non previsti nel presente contratto.
- 4.11 L'Appaltatore provvederà a rimuovere a propria cura e spese, servendosi di personale proprio o della società di pulizia ufficiale del Salone, materiali di scarto e spazzatura derivanti sia dal montaggio dell'Allestimento, sia dallo smontaggio. L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare la normativa locale in merito allo smaltimento differenziato dei rifiuti. Eventuali sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle modalità e dei termini dettati dagli Organizzatori del Salone in materia di pulizia stand e parti comuni in occasione del montaggio e dello smontaggio dell'Allestimento, verranno addebitate all'Appaltatore.



- 4.12 Lo smontaggio dell'Allestimento e la rimozione degli impianti e delle attrezzature dovrà essere effettuato dall'Appaltatore alla fine della Manifestazione, a propria cura, spese e rischio, nel rispetto della normativa vigente e nei tempi e nei modi stabiliti dall'ente fieristico **in base ad un proprio calendario**, che sarà trasmesso all'Appaltatore in tempi utili.
Qualsiasi onere o responsabilità derivante da ritardi o danni cagionati in tale fase, o anche precedentemente cagionati dall'Appaltatore ed emersi in tale fase, saranno a carico dell'Appaltatore.
- 4.13 Al termine dello smontaggio, l'Allestimento dovrà essere immediatamente trasportato e immagazzinato presso idonei locali messi a disposizione dall'Appaltatore, a cura e spese di quest'ultimo, che risponde del relativo trasporto e custodia.
- 4.14 Il deposito dei suddetti materiali avverrà, a cura e spese dell'Appaltatore, in idonei locali, e includerà gli oneri di ripristino dell'Allestimento e dei materiali danneggiati durante trasporto, montaggio, smontaggio o magazzinaggio.

ART. 5 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTO

- 5.1 Il corrispettivo contrattuale è quello indicato nell'offerta economica dell'Appaltatore e si intende a corpo e comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del Servizio, incluso il noleggio degli arredi e delle strutture dell'Allestimento.
- 5.2 Poiché il corrispettivo di cui all'art. 5.1 è basato sulla previsione di planimetria e arredi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché sui servizi previsti da tutta la documentazione di gara, compresa l'offerta tecnica predisposta dall'Appaltatore stesso, in caso di mancata realizzazione di parte dell'Allestimento e/o di mancata fornitura di parte degli arredi e/o di mancata prestazione di parte dei servizi richiesti (es. servizio di pulizie), sarà facoltà di CEIPIEMONTE ridurre conseguentemente e proporzionalmente il prezzo, commisurandolo a quanto effettivamente consegnato e/o prestato.
- 5.3 Il prezzo del Servizio verrà corrisposto entro 60 giorni, fine mese data fattura (che non potrà avere data antecedente alla fine della Manifestazione), previa verifica del documento di regolarità contributiva.
- 5.4 Non sono previsti anticipi all'Appaltatore e tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, che è stato determinato dall'Appaltatore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è pertanto fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, di cui l'Appaltatore si fa esclusivo carico.
- 5.5 L'Appaltatore non potrà vantare diritti ad altri compensi o ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo previsto nell'offerta economica. In particolare, secondo quanto stabilito all'art. 2.1, non saranno riconosciuti in alcun caso adeguamenti in rialzo, nemmeno in caso di richiesta da parte di CEIPIEMONTE della fornitura di maggior numero di arredi.

ART. 6 – DURATA E RISOLUZIONE

- 6.1 Il presente contratto ha durata sino alla sua completa esecuzione o alla sua risoluzione.
- 6.2 In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine di 8 (otto) giorni dalla relativa contestazione da parte di CEIPIEMONTE, quest'ultimo ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, oltre all'applicazione delle penali contrattuali ed al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
- 6.3 In caso di inadempimenti non lievi, quali le parti convengono di considerare qualsiasi inadempimento, indipendentemente dalla gravità, delle obbligazioni di cui agli artt. 3, 4, 7.2,



8, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere il contratto con effetti immediati, come anche nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di selezione.

- 6.4 In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli servizi effettuati fino al giorno della disposta risoluzione.
- 6.5 Il recesso da parte dell'Appaltatore determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo appaltatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.
- 6.6 In caso di recesso, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso, o indennizzo, o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del cod. civile.
- 6.7 In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento, CEIPIEMONTE si riserva la facoltà di interpellare il secondo ed il terzo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto, alle medesime condizioni offerte in sede di negoziazione.
- 6.8 CEIPIEMONTE si riserva di recedere unilateralmente dalla partecipazione alla Manifestazione oggetto del presente contratto, interrompendo ogni attività ad essa correlata; diritto che eserciterà in caso di mancata approvazione del finanziamento pubblico o a seguito del verificarsi di altre insindacabili cause o accadimenti che rendano impossibile o non opportuno per CEIPIEMONTE proseguire nell'organizzazione dell'evento, senza obbligo di motivazione e senza che ciò possa costituire titolo ad alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore, senza incorrere in richieste danni, indennità o compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.. Qualora tale decisione fosse comunicata all'Appaltatore successivamente alla consegna della prima planimetria ed all'inizio delle attività dell'Appaltatore, CEIPIEMONTE sarà tenuto a rimborsargli le sole spese vive sostenute, salvo l'ipotesi che la decisione sia dovuta a cause indipendenti da CEIPIEMONTE, nel qual caso nessun rimborso, né risarcimento o pagamento ad altro titolo sarà dovuto all'Appaltatore. Suddetta facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Appaltatore, da parte del Responsabile del Procedimento, di apposita comunicazione via PEC.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI PRIVATIVA

- 7.1 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno. E' altresì vietato il subappalto.
- 7.2 L'Appaltatore si impegna a fare acquisire a CEIPIEMONTE la piena titolarità, o comunque la licenza, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi ai Servizi, con particolare riferimento all'offerta tecnica.
- 7.3 L'Appaltatore garantisce che i Servizi non violano privative altrui e assume ogni responsabilità conseguente, manlevando totalmente CEIPIEMONTE. In particolare qualora venissero avanzate richieste, anche in sede giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sul Servizio o sulle modalità connesse alla loro esecuzione, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le eventuali spese legali e tutti gli altri danni eventualmente derivati, ferma restando la facoltà di CEIPIEMONTE di dichiarare risolto il contratto.
- 7.4 Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di CEIPIEMONTE, quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 6 (risoluzione), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture comunque erogati dall'Appaltatore.



ART. 8 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- 8.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i dati di cui venga in possesso, in qualunque modo e forma, nell'esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso; pertanto si impegna a non rivelarli ad alcun terzo e a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto stesso.
- 8.2 L'obbligo di cui al precedente paragrafo sussiste anche con riferimento a tutte le informazioni e a tutto il materiale elaborato dall'Appaltatore in esecuzione del contratto.
- 8.3 Per quanto attiene in particolare ai dati personali di titolarità di CEIPIEMONTE, l'Appaltatore, in qualità di responsabile esterno, si impegna a trattarli in conformità alla privacy policy di CEIPIEMONTE ed adottando misure di sicurezza non inferiori.
- 8.4 L'Appaltatore è altresì responsabile per l'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti o aventi causa a qualunque titolo, cui dette informazioni debbano essere eventualmente rivelate ai fini dell'esecuzione del presente contratto e dell'adempimento di obblighi di legge.
- 8.5 L'obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio per ragioni indipendenti dalla rivelazione o divulgazione ad opera dell'Appaltatore o dei suoi aventi causa.

ART. 9 – PENALI

- 9.1 Per ogni giorno di ritardo nella prestazione del Servizio rispetto alle scadenze stabilite in base al presente contratto e/o ai calendari di ciascun ente fieristico, per cause non imputabili a CEIPIEMONTE né a forza maggiore o a caso fortuito, saranno applicate all'Appaltatore le penali previste dalla normativa vigente a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e alla risoluzione del contratto.
- 9.2 Nel particolare caso di ritardo rispetto al termine di consegna dell'Allestimento di cui all'art. 4.6, la penale dovuta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 9.1 sarà di euro 500,00 all'ora.
- 9.3 CEIPIEMONTE si riserva inoltre la facoltà di far eseguire, a terzi, a spese dall'Appaltatore, le parti del Servizio non regolarmente eseguite, ovvero di detrarre, dal corrispettivo contrattuale, il relativo valore.
- 9.4 Deve considerarsi ritardo nell'adempimento anche il caso in cui l'Appaltatore esegua il Servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle pattuizioni contrattuali.
- 9.5 La suddetta penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento delle proprie obbligazioni.
- 9.6 CEIPIEMONTE potrà compensare i propri crediti nei confronti dell'Appaltatore, anche a titolo di penale, con quanto a lui dovuto. In particolare, per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, CEIPIEMONTE potrà rivalersi sugli eventuali crediti dell'Appaltatore, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.
- 9.7 Eventuali penali addebitate a CEIPIEMONTE dall'ente fieristico in merito al mancato rispetto di procedure di allestimento interne, saranno rifatturate all'Appaltatore.

ART. 10. - GARANZIE E RESPONSABILITÀ CIVILE

- 10.1 L'Appaltatore si impegna a costituire e presentare a CEIPIEMONTE, entro 20 giorni dalla proposta di aggiudicazione una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La garanzia verrà svincolata dalla Stazione Appaltante a fine contratto.



- 10.2 L'Appaltatore si impegna a mantenere, per tutta la durata del Servizio, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri dipendenti (RCO), per tutta la durata del contratto; dalla polizza dovrà risultare che CEIPIEMONTE, nonché i dipendenti, gli amministratori e i collaboratori di CEIPIEMONTE, sono considerati terzi.
- 10.3 L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso, quanto di CEIPIEMONTE, e/o di terzi (incluso l'ente fieristico della Manifestazione), in ragione della prestazione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze dell'Appaltatore.
- 10.4 In particolare, in caso di furti di parte dell'Allestimento, CEIPIEMONTE si impegna unicamente a darne comunicazione all'Appaltatore, senza assumere altre responsabilità né di custodia né comunque di risarcimento. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli aventi causa.
- 10.5 Resta comunque ferma la totale responsabilità dell'Appaltatore riguardo al risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia, ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Copia di tutta la documentazione dovrà essere fornita a CEIPIEMONTE, in lingua italiana.

ART. 11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 11.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), nonché referente di CEIPIEMONTE per la gestione del contratto nei confronti dell'Appaltatore, è il Coordinatore Marketing Strategico, Fiere ed Eventi, nominato ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.
- 11.2 Il Direttore, secondo quanto disposto dall'art.111 D.Lgs. 50/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare dell'esecuzione dello stesso, in conformità alle disposizioni contrattuali,

ART. 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 12.1 L'Appaltatore si obbliga a impiegare nella prestazione del Servizio propria idonea figura professionale (qui di seguito denominato "Responsabile del Servizio"), in grado di fungere da referente per CEIPIEMONTE, a cui quest'ultimo indirizzerà tutte le comunicazioni relative al contratto ed in grado di garantire una interlocuzione anche tecnica in lingua inglese e italiana.
- 12.2 L'Appaltatore si impegna a garantire la presenza del Responsabile del Servizio durante le fasi di montaggio e al momento della consegna degli Allestimenti a CEIPIEMONTE, e la costante reperibilità telefonica durante ogni fase di esecuzione del contratto.
- 12.3 Il Responsabile del Servizio ha l'incarico di risolvere, per conto dell'Appaltatore, qualsiasi problematica amministrativa e/o tecnica dovesse eventualmente presentarsi anche durante lo svolgimento della Manifestazione.
- 12.4 In caso di variazione del Responsabile del Servizio, l'Appaltatore si obbliga a darne immediata comunicazione scritta a CEIPIEMONTE e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio di ciascuna Manifestazione.
- 12.5 La sostituzione del Responsabile del Servizio, pur nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Appaltatore, dovrà avvenire con persona di competenze non inferiori.

ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 13.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).



- 13.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
- 13.3 L'Appaltatore deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto; nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 13.4 Eventuali successive variazioni delle persone delegate devono essere comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni dalla data della variazione stessa.
- 13.5 CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui ai due commi precedenti. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.
- 13.6 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, L. 136/2010.

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX D.LGS. 231/2001

- 14.1 L'Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del D.Lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.
- 14.2 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del D.Lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito www.centroestero.org); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'appaltatore delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 cod.civ., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

ART. 15 – INFORMATIVA EX ART. 13, D.LGS. 196/2003

- 15.1 Titolare del trattamento dati personali è CEIPIEMONTE, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, nella persona del suo Direttore Generale.
- 15.2 I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali e contrattuali.
- 15.3 L'Appaltatore gode dei diritti di cui ai commi 1, 3, e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc.

ART. 16 – CONTROVERSIE

- 16.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana, anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero.
- 16.2 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.



- 16.3 Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura si richiamano integralmente il Regolamento degli acquisti di CEIPIEMONTE e la normativa vigente.
- 16.4 Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.

ART. 17 - CLAUSOLE FINALI

- 17.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di 17 articoli, e dal Capitolato Speciale d'Appalto, unitamente agli atti della procedura selettiva condotta per la sua stipula, che ne formano parte integrante, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse Parti. In caso di contrasto tra il presente testo ed il Capitolato Speciale d'Appalto, il primo prevarrà.
- 17.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.
- 17.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.
- 17.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 17.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. Di conseguenza esso non verrà emendato o sostituito da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti al fine di regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata delle Parti per iscritto.

Torino, li _____

per Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.

*Il Direttore Generale
(Giuliano Lengo)*

per l'Appaltatore

Si approvano specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. i seguenti artt. 2.1 (invariabilità in aumento del prezzo in caso di varianti), 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (modifiche al Progetto Esecutivo e grafico), 4.12, 4.13 (estraneità di CEIPIEMONTE a ritardi nello smontaggio e relative conseguenze), 5.3 (termini di pagamento), 5.5 (onnicomprensività del prezzo), 6.2 e 6.3 (risoluzione per inadempimento), 6.5 (recesso dell'Appaltatore), 6.8 (mancata partecipazione alla Manifestazione), 7.3 (privative relative al Servizio), 8 (segretezza), 9 (penali), 10.3 (assenza di responsabilità di CEIPIEMONTE per danni a persone e cose), 14 (clausola risolutiva espressa ex D.lgs. 231/2001).

Per l'Appaltatore
